

(N. 2093)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(SIGNORELLO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

e col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1982

#### Interventi straordinari nel settore dello spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. — Le attività dello spettacolo in Italia continuano a far registrare processi di sviluppo collegati alla evoluzione della società civile sia nazionale che internazionale.

Lo spettacolo in tutte le sue manifestazioni si è ormai saldamente ancorato nel costume sociale assumendo un ruolo complessivo di informazione e formazione collettiva con vaste e penetranti implicazioni d'ordine culturale, politico ed economico.

La collettività, che è sempre più aperta ed attenta alla informazione in generale ed allo spettacolo in particolare, si indirizza tut-

tavia in modo singolare verso consumi che sembrerebbero a volte contraddire alla pur obiettiva maturazione intellettuale registrata nel presente ed in proiezione nel futuro.

Infatti, in rapporto al prodotto lordo nazionale, accertato nel 1981 in lire 398.125 miliardi, gli italiani hanno speso per consumi di spettacolo, dal cinema al teatro, dalla musica alla televisione ed agli intrattenimenti, lire 1.892,5 miliardi circa, con una incidenza dello 0,48 per cento sullo stesso prodotto lordo e dello 0,75 sulla spesa individuale.

La tendenza, quindi, ad una diminuzione, in termini di spesa privata, del consumo

di spettacolo in genere continua con progressione costante facendo registrare, negli ultimi venti anni, un dimezzamento delle incidenze sia sul prodotto lordo (0,98 nel 1961; 0,48 nel 1981) sia sui consumi individuali (1,43 nel 1961; 0,75 nel 1981).

Una tale analisi comporta riflessioni di ordine generale e valutazioni critiche che afferiscono alla stessa evoluzione del costume sociale di cui si possono cogliere singolari tendenze: da un lato, al consumo privato di informazioni e spettacoli collettivi e, dall'altro, alla partecipazione diretta a spettacoli dei quali lo spettatore è in realtà il vero protagonista.

Lenta, ma progressivamente irreversibile, si sta svolgendo una vera e propria mutazione della qualità della vita associata, con la ricerca e la scelta di forme di comunicazione interindividuale volte spesso alla pura evasione o al sofisticato godimento spirituale ma, in ogni caso, rifiutando un ruolo recettivamente passivo.

Se tutto questo può apparire vero da una interpretazione non disattenta dei dati statistici, che fotografano la dinamica dei rapporti fra il reddito nazionale lordo e l'impiego dello stesso nel ventaglio dei consumi individuali, è anche altrettanto verosimile che sullo sviluppo del costume sociale in senso critico e selettivo si vada aprendo, con la straordinaria diffusione in atto dei mezzi di comunicazione, un nuovo inquietante orizzonte, nel quale le suggestive e smisurate prospettive di partecipazione collettiva alla conoscenza ed alla costruzione del pensiero universale si intrecciano a problematiche tensioni massificanti e di monopolio intellettuale.

Il processo di sviluppo delle telecomunicazioni, infatti, tende sempre più ad integrarsi con la telematica e quindi con la distribuzione via cavo e via satellite di informazioni e spettacoli a domicilio. Nel vasto mondo dell'industria elettronica è già in corso una gigantesca corsa per la conquista di posizioni strategiche dominanti con una confluenza vistosa di capitali di investimento che coinvolgono interessi enormi nel campo finanziario, editoriale ed industriale.

I problemi che si pongono sono molteplici e di varia natura, dai rapporti fra l'industria pubblica e quella privata alla esigenza di una disciplina giuridica, su scala nazionale ed internazionale, per la tutela della libertà di informazione e della riservatezza della sfera individuale, ed infine per la salvaguardia della libertà espressiva dai moduli *standard* di informazione e spettacolo.

Il Governo ha da tempo presentato al Parlamento tre distinti progetti di riforma dell'intervento pubblico a favore del cinema, della prosa e della musica, con un volume di spesa complessiva di lire 310.600 milioni, cifra già abbondantemente superata dalle effettive esigenze di investimenti nel settore.

In attesa che le leggi di riforma vengano discusse e varate dal legislatore, sono stati adottati nel tempo vari provvedimenti urgenti, volti a potenziare gli sparuti stanziamenti ordinari di bilancio, che non superano la cifra veramente irrisoria di lire 80 miliardi. Già nel 1981 sono stati disposti interventi straordinari per lire 175 miliardi e nel 1982 per lire 272 miliardi.

Analogo provvedimento si rende ora necessario per sovvenire alle esigenze di sopravvivenza dei tre settori, sia pure contenendo l'intervento nell'ambito del tetto inflattivo del 13 per cento e comunque al di sotto dello stanziamento previsto per la copertura finanziaria delle leggi di riforma.

D'altronde, sia pure in misura e con motivazioni diversificate, lo Stato non può non approntare i mezzi necessari per difendere ed assecondare, e, se necessario, per correggere dei processi di sviluppo culturali e sociali che condizioneranno fortemente il futuro assetto civile della nostra collettività nazionale.

Infatti, pur in assenza di riforme che traducevano in un progetto organico le tensioni e le evoluzioni della proposta e della richiesta di informazione e spettacolo, gli interventi straordinari operati per il 1981 e per il 1982 hanno inciso in maniera determinante nel frenare stati di crisi che apparivano irreversibili, come nel cinema, o nell'assecondare processi di espansione, come nella musica e nella prosa.

Nell'ambito delle attività cinematografiche, infatti, pur permanendo un endemico stato di malessere a carattere strutturale, gli interventi creditizi disposti con la legge straordinaria del 17 febbraio 1982, n. 43, hanno rilanciato il settore produttivo consentendo la messa in lavorazione, nel primo semestre, di 168 film nazionali a fronte dei 105 dell'analogo periodo del 1981, con progetti di investimento per lire 183 miliardi, pari ad oltre il doppio di tutti gli investimenti operati nel settore nell'anno precedente.

In particolare vi è stata una ripresa della cooperazione cinematografica a seguito del rifinanziamento dell'apposito fondo istituito dall'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che ha consentito di sostenere una serie di progetti di autore ispirati a finalità artistiche e culturali.

Anche nel settore dell'esercizio cinematografico, che più gravemente risente della recessione in atto, pur in presenza di un ulteriore decremento delle presenze (215 milioni di spettatori nel 1981; 241 milioni nel 1980; 513 milioni nel 1975) e delle giornate di spettacolo (1.114.000 nel 1981; 1.235.658 nel 1980; 1.758.228 nel 1975), gli incassi lordi sono aumentati (lire 449 miliardi nel 1981; lire 401.544 milioni nel 1980), anche se un tale miglioramento è puramente numerico, ma non certo in termini economici dato il processo inflattivo e la forte incidenza dell'attuale imposta sullo spettacolo ad aliquota progressiva, che nel solo 1981 ha accentuato del 50 per cento il prelievo fiscale.

Comunque, il film nazionale ha avuto una buona tenuta, incidendo per circa il 44 per cento sull'incasso lordo complessivo.

In particolare risultati positivi sono stati raggiunti con l'istituzione del fondo di sostegno per la rinnovazione tecnologica e strutturale delle sale cinematografiche, che ha motivato piani di investimento per oltre 50 miliardi di lire da parte di circa 800 esercenti cinematografici, accolti per circa la metà con i fondi attualmente disponibili.

Se quindi si è potuta registrare una confortante inversione di una crisi che appariva assumere carattere di irreversibilità, è

altresì vero che tali ritmi positivi, in attesa della riforma legislativa, debbono essere sostenuti con mezzi finanziari adeguati.

Il teatro di prosa, al contrario del cinema, sembra consolidare progressivamente una espansione di offerta di spettacolo e di affluenza di pubblico la cui positiva progressione non conosce soste fin dal 1963.

I dati statistici di questi ultimi dieci anni sono al riguardo illuminanti, passando dalle 12.558 recite con 4.349.256 biglietti venduti nel 1972-73, a 30.130 recite con 8.767.000 biglietti venduti nel 1980-81.

Per limitare una più analitica indagine al solo ultimo triennio, i dodici teatri a gestione pubblica hanno aumentato la propria offerta di spettacolo dalle 2.612 recite della stagione 1978-79 a 3.195 recite nel 1979-80, a 3.255 nel 1980-81, con un numero di spettatori passato da 1.292.000 del 1978-79 a 1.461.000 nel 1980-81.

Le cooperative teatrali (57 nel 1978-79; 51 nel 1980-81) hanno leggermente diminuito il volume delle recite (8.353 nel 1978-79; 7.769 nel 1980-81), ma hanno ottenuto un incremento di spettatori (1.753.000 nel 1978-79; 1.811.000 nel 1980-81).

Le compagnie a gestione privata (56 nel 1978-79; 63 nel 1980-81) hanno incrementato il numero degli spettatori (3.163.000 nel 1978-79; 3.759.000 nel 1980-81).

Le compagnie sperimentali (68 nel 1978-79; 78 nel 1980-81) sono passate da 3.777 recite con 364.000 spettatori nel 1978-79, a 5.090 recite con 545.000 spettatori nel 1980-81. E, per finire, il teatro per ragazzi (35 compagnie nel 1978-79; 60 nel 1980-81) ha fatto registrare un incremento di recite e di spettatori veramente significativo (4.109 recite e 819.000 spettatori nel 1978-79; 5.785 recite con 1.191.000 spettatori nel 1980-81).

Un quadro così positivo denuncia tuttavia sintomi di malessere connessi soprattutto alla carenza di un progetto complessivo che riconduca in un quadro legislativo coerente ed unitario l'iniziativa pubblica e privata, nonchè i rapporti fra Stato ed enti locali.

Gli stessi interventi finanziari, d'altronde, proprio perchè non preordinati ad un disegno legislativo programmatico dello

sviluppo, ma piuttosto subordinati allo spontaneo aumento di iniziative sollecitatorie di sempre maggiori contributi, hanno avuto un andamento episodico e, soprattutto nel tempo recente, di grande precarietà.

Gli attuali stanziamenti ordinari di bilancio per la prosa consistono, infatti, in appena 7,5 miliardi fissi per effetto della legge 13 aprile 1977.

Negli ultimi tre anni, tale stanziamento ordinario è stato via via aumentato con provvedimenti straordinari con effetto limitato ad ogni singolo esercizio finanziario (più 11.500 milioni nel 1980, per effetto delle leggi 6 marzo 1980, n. 55, e 17 febbraio 1981, n. 149; più 29.500 milioni per il 1982, di cui lire 6.300 milioni per contributo ordinario e straordinario all'Ente teatrale italiano, per effetto della legge 17 febbraio 1982, n. 43).

Per la stagione teatrale 1980-81, il complessivo intervento finanziario dello Stato si è indirizzato, fra gli altri, per lire 7.750 milioni a favore dei teatri a gestione pubblica (con un incremento del 26 per cento sul contributo assegnato nel 1979-80), per lire 5.585 milioni a favore delle cooperative teatrali (più 25 per cento nel 1979-80), per lire 6.043 milioni a favore delle compagnie private (più 50 per cento nel 1979-80), per lire 2.480 milioni a favore dei complessi sperimentali (più 49 per cento nel 1979-80) e per lire 1.850 milioni per le compagnie per ragazzi (più 58 per cento nel 1979-80).

Per l'esercizio finanziario 1982 lo stanziamento complessivo è di lire 37.200 milioni (oltre lo stanziamento per l'ETI), mentre, incredibilmente, a meno di un nuovo intervento legislativo o dell'auspicata approvazione della legge di riforma organica, l'attuale dotazione per l'esercizio 1983 è di sole lire 7,5 miliardi.

La precarietà del sostegno pubblico, che finisce spesso per favorire l'indebitamento in attesa dell'inevitabile provvedimento legislativo riparatore, ha contribuito a destabilizzare un quadro di per sé vivace e spesso confuso, impedendo una razionale progettualità sia di intervento che di ideazione.

Una legge organica con uno stanziamento adeguato e sicuro non è quindi oltre dilazionabile, per comporre positivamente conflittualità e concorrenzialità fra pubblico e privato e fra Stato ed enti locali, dando chiara fisionomia alle strutture in atto e nuovo sviluppo all'esistente, che tende a chiudersi nelle difese di posizioni più o meno consolidate. Fra l'altro, una nuova legge, la cui avanzata fase di gestazione presso il Parlamento offre positive prospettive di rapida realizzazione, dovrà affrontare e risolvere anche altri temi rilevanti quali quelli della formazione teatrale, delle attività non professionali, degli enti teatrali, della promozione del repertorio nazionale.

Anche le attività musicali hanno seguito una evoluzione positiva, in ciò assecondate e favorite da una legislazione organica di intervento che ha posto le basi di uno sviluppo programmatico nelle varie aree geografiche del nostro Paese, creando punti di riferimento certi ed interdipendenti fra le varie espressioni artistiche ed istituzionali.

La prima legge organica in favore della musica è stata la legge n. 800 emanata il 14 agosto 1967, che recava interventi finanziari per complessive lire 15.300 milioni.

Nel primo anno di applicazione della legge, nel 1968, furono complessivamente sovvenzionate 5.500 manifestazioni musicali, cui assistettero circa 3 milioni di spettatori.

Nel 1981, ad oltre 14 anni di distanza, l'intervento finanziario dello Stato è aumentato a lire 151.500 milioni, di cui 130.000 milioni per i tredici enti lirici e 21.500 milioni per le restanti attività musicali.

Nell'ambito delle attività musicali sono state complessivamente sovvenzionate oltre 12.000 manifestazioni, con una presenza di circa 8 milioni di spettatori.

Nel dettaglio, nel corso del 1981, lo Stato ha sovvenzionato 23 teatri di tradizione (per lire 7.795.318.000); 9 orchestre stabili (per lire 6.420.000.000); 750 società di concerto (per lire 8.400.000.000) e non meno di 130 *festivals* e rassegne musicali (per lire 5.410 milioni).

La vigente legislazione individua tredici enti lirici, fra i quali due istituzioni concer-

tistiche orchestrali (Santa Cecilia di Roma e Pier Luigi da Palestrina a Cagliari).

Le spese di funzionamento degli stessi si sono espanse notevolmente, sia per effetto della progressiva generale lievitazione dei costi di gestione che per effetto del pesante carico degli interessi passivi sostenuti.

Per quanto afferisce i costi di gestione, particolare incidenza ha avuto il costo del personale, circa il 70 per cento della spesa, che ha raggiunto nel 1980 l'importo di lire 113.477 milioni, lievemente inferiore alla stessa sovvenzione dello Stato (lire 116.000 milioni). Nei primi tredici anni di applicazione della legge n. 800, le spese per il personale artistico, tecnico ed amministrativo hanno assorbito oltre 460 miliardi dei 534 miliardi complessivamente assegnati.

L'onere per i compensi agli artisti ha inciso per circa il 15 per cento, per una spesa complessiva non inferiore ai 100 miliardi.

Analogamente, per non meno del 15 per cento hanno inciso gli interessi passivi che gli enti hanno sostenuto, dovendo fare ricorso al credito bancario onde farsi anticipare la sovvenzione statale che, per i meccanismi previsti dalla legge, poteva essere erogata e saldata solo dopo l'osservanza di non pochi adempimenti amministrativi (approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, eccetera).

Ad una così cospicua lievitazione della spesa e del connesso intervento statale, gli enti hanno fatto corrispondere una rilevante espansione della loro attività istituzionale, facendo registrare, nel 1980, oltre 2.600.000 presenze, per un totale di 4.330 spettacoli a fronte dei 2.488 nel 1979.

I teatri di tradizione, individuati dalla legge n. 800, nel 1967, sono 16, essendo tuttavia consentito di riconoscerne altri con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Requisito fondamentale del teatro di tradizione, che ha dimensione provinciale, è quello di custodire e promuovere le tradizioni artistiche e musicali locali. A tutto il 1981, il numero dei teatri di tradizione, formalmente riconosciuti come tali, è aumentato a 23, ma non poche altre istanze di riconoscimento urgono presso il Ministero.

Nell'arco di tredici anni, dal 1968 al 1981, i teatri di tradizione hanno avuto una sovvenzione globale di circa 42 miliardi di lire, pari al 21 per cento dell'intera spesa pubblica per la musica.

La sovvenzione annuale è passata dai 504 milioni del 1968 ai 7.795 milioni del 1981, in rapporto all'aumentato numero dei teatri sovvenzionati e degli spettacoli allestiti (196 nel 1968, 317 nel 1981).

Le istituzioni concertistico-orchestrali (orchestre stabili) riconosciute dalla legge 800 sono sei, pur essendo rinviati ad appositi decreti successivi riconoscimenti.

Il carattere delle istituzioni è quello di essere dotate di complessi stabili o semi-stabili, che svolgano, professionalmente, una attività annuale di almeno cinque mesi.

Alle orchestre stabili sono state assegnate, complessivamente, oltre lire 18.500 milioni, passando dai 338 milioni del 1968 ai circa 16.420 milioni del 1981, con una incidenza del 13,50 per cento sull'intera spesa pubblica per la musica.

La lirica all'interno, relativa cioè alle stagioni liriche svolte al di fuori delle strutture degli enti lirici, è stata sovvenzionata a tutto il 1980 con oltre 18 miliardi di lire, pari al 14,60 per cento dell'intero stanziamento. Nel 1968 l'intervento pubblico è stato di lire 533 milioni; nel 1980, di lire 2.600 milioni circa. Il numero delle recite è lievemente diminuito in assoluto (327 nel 1968, 296 nel 1979) dato il notevole aumento dei costi di gestione certamente superiore all'aumento della sovvenzione a recita concessa dallo Stato (lire 10.500.000).

Sono comunque aumentate le stagioni liriche nell'Italia meridionale ed insulare (105 nel 1968, 377 nel 1980), con particolare riferimento alle Puglie ed alla Sicilia.

La lirica all'estero non ha avuto una particolare espansione, tanto che a fronte della sovvenzione di lire 418 milioni del 1968, assegnata per nove iniziative svolte in dieci Paesi, nel 1979 sono stati concessi 410 milioni per l'effettuazione di cinque *tournées* in cinque Paesi europei.

L'ammontare complessivo dell'intervento finanziario pubblico è stato nel 1981 di lire 2.778.444.000, di cui 1.450 milioni per gli

enti lirici e lire 1.079 milioni per società, istituzioni ed associazioni musicali e lire 274.444.000 per solisti.

Le *tournées* dei concertisti italiani nel mondo hanno avuto un notevole impulso, passando dalle 46 del 1968 in 75 Paesi, alle 108 del 1979 in 176 Paesi (133 in Europa, 27 in America, 9 in Asia, 4 in Africa e 3 in Oceania).

Le sovvenzioni concesse nel 1981 ammontano ad oltre 1 miliardo a fronte dei 186 milioni del 1968.

Una straordinaria espansione si è registrata soprattutto nel settore concertistico in Italia. Le iniziative stabili e semistabili, che svolgono cioè attività permanente nel corso dell'anno, sono lievitate dalle 161 del 1968 ad oltre 750 nel 1981, con un aumento della pubblica contribuzione da 609 milioni ad oltre 8 miliardi.

Complessivamente, dal 1968 al 1981 lo Stato ha erogato, a sostegno delle attività concertistiche, fra le quali vanno ricomprese il balletto e la danza, circa 38 miliardi, pari al 23 per cento dello stanziamento globale.

In particolare le attività di danza e balletto, che nel 1968 erano state sostenute con 41 miliardi, nel 1979 hanno fruito di sovvenzioni per lire 758 milioni.

La maggiore espansione è stata registrata nel Lazio, in Piemonte, nella Campania, nell'Emilia-Romagna e nelle Puglie.

Per i *festivals*, rassegne ed attività sperimentali l'intervento statale è passato dai 612 milioni del 1968 ad oltre 5 miliardi nel 1981.

A fronte di un così cospicuo aumento dell'investimento pubblico, le iniziative sono lievitate da 53 del 1968 a 128 nel 1979, con un aumento particolare nel Lazio (38), nelle Puglie (6), nella Sicilia (3) e nell'Abruzzo (5).

Complessivamente sono stati erogati, dal 1968, circa 27 miliardi con una incidenza del 16,70 per cento sull'intero stanziamento.

Per il 1982, la legge n. 43, del 17 febbraio 1982, ha stanziato a favore della musica lire 181.040 milioni in più dello stanziamento ordinario di lire 29.500 milioni, che rappresenta l'attuale dotazione per il 1983.

È la stessa paradossale situazione che si verifica per la prosa, salvo un nuovo intervento legislativo.

Anche per la musica si appalesa l'urgenza di una rapida approvazione, da parte del Parlamento, del nuovo disegno di legge di riforma presentato dal Governo, e la cui copertura finanziaria è già divenuta insufficiente (lire 121 miliardi) all'effettivo fabbisogno, onde razionalizzare talune vistose falle che si sono nel tempo aperte nel pur volenteroso assetto disposto dalla legge n. 800.

Primo, fra tutti, resta da risolvere il nodo degli enti lirici ridefinendone la fisionomia istituzionale ed operativa con un collegamento nuovo e moderno con il territorio e le autonomie locali.

Altri problemi da risolvere sono il rapporto fra lo Stato e la regione, il reperimento di spazi, per la danza e le attività non professionali, la musica popolare, l'educazione musicale, lo sviluppo musicale nel Mezzogiorno.

\* \* \*

I dati suesposti sono già di per sé significativi dello stato complessivo delle attività dello spettacolo e della esigenza di mantenere, con le necessarie diversificazioni e finalizzazioni, l'entità dell'intervento pubblico, attuando un collegamento diretto con le finalità riformatrici ed incentivanti delle proposte organiche attualmente all'esame del Parlamento.

Il presente disegno di legge, infatti, intende operare sia a sostegno dell'esistente, assicurando un livello reale di stanziamenti con un aumento nei limiti del tetto inflattivo del 13 per cento, sia anticipando in senso selettivo i punti qualificanti delle proposte di riforma *in itinere*.

Inoltre, la filosofia che ispira il presente provvedimento si indirizza in particolare alla promozione all'estero dello spettacolo italiano ed al sostegno delle istituzioni culturali pubbliche operanti nel settore teatrale e cinematografico.

Per quanto concerne l'estero, va sottolineato che la diffusione nel mondo della propria immagine culturale è ormai universal-

mente considerata una fondamentale esigenza di ogni nazione che non intenda assumere un ruolo negativamente passivo nell'ambito del vasto movimento di idee e di proposte che si sta sviluppando sul piano internazionale con implicazioni d'ordine politico, ideologico ed economico.

Le risorse attualmente destinate a questo importantissimo comparto dell'intervento statale sono veramente irrisorie in rapporto alle reali esigenze e, soprattutto, agli investimenti che altri Stati europei ed extra-europei vanno da anni facendo.

Per le istituzioni culturali pubbliche è riservata una particolare attenzione, fondata sulla convinzione che le strutture pubbliche operanti nel mondo dello spettacolo, dal Centro sperimentale di cinematografia all'Ente teatrale italiano, dalla Biennale di Venezia all'Istituto Luce, debbano assolvere ad un ruolo non statico o di mera conservazione di risultati acquisiti nel passato, quanto piuttosto dinamico e propositivo della partecipazione collettiva saldando l'esistente con il nuovo, la realtà civile e le sue tradizioni culturali con l'ideazione, la creatività e la progettazione di moderne formule espressive e di comunicazione.

Un valido ed efficiente assetto delle istituzioni pubbliche, oltre a rappresentare un momento qualificato e qualificante della spesa pubblica, ne assicura il carattere di investimento culturale e favorisce, in un dialogo concorrente, ma non conflittuale, con la iniziativa privata, la selettività dell'offerta e della fruizione di spettacolo.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi lo stanziamento pubblico per le attività musicali, teatrali e cinematografiche, per l'anno 1983, elevando, in aggiunta alle ordinarie disponibilità di bilancio, da 150.800 milioni a 174.000 milioni il fondo per gli enti lirici, da 24.940 milioni a 26.750 milioni quelle per le attività musicali, da 23.200.000 a 25.858.000 quello per le attività teatrali. Inoltre è previsto uno stanziamento di 20 miliardi a fronte dei 52 miliardi del 1982, di cui, per interventi creditizi a favore della produzione cinematografica nazionale, lire 9 miliardi; lire 9 miliardi per il fondo di sostegno istituito per la rinnovazione e qualificazione

tecnologica delle sale; lire 2 miliardi per la produzione in formula associata di film con finalità artistiche e culturali.

A favore delle istituzioni culturali viene predisposta una serie di interventi, oltre ad un adeguamento del contributo annuo all'Ente teatrale italiano, aumentando di lire 650 milioni, e cioè nei limiti del 13 per cento, il contributo ordinario previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 43.

Per il Centro sperimentale di cinematografia e la Cineteca nazionale il contributo ordinario viene adeguato a quello previsto nella proposta di riforma per il cinema, consentendo così un effettivo rilancio di questa famosa scuola di cinema, che ha già bandito per il 1982-83 due corsi, l'uno di perfezionamento e l'altro propedeutico dei corsi biennali, e che abbisogna anche di una sollecita ristrutturazione delle proprie attrezzature tecniche ed immobiliari. A tal fine è anche disposto un intervento straordinario di 2 miliardi per 10 esercizi finanziari, di cui almeno la metà finalizzata alla ristampa su pellicola ininfiammabile del cospicuo patrimonio filmico in dotazione alla Cineteca nazionale e da tempo in condizioni di pericoloso degrado.

Il provvedimento interviene in favore dell'Istituto nazionale del dramma antico, riservando sui fondi ordinari della prosa un contributo ordinario annuo di lire 400 milioni, consentendo così all'Istituto di programmare la propria attività istituzionale nella certezza dell'entità del pubblico finanziamento.

Per l'Istituto Luce, oltre ad un adeguamento delle sovvenzioni, già previste dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul cinema, per la distribuzione di film cortometraggi di qualità ed il risanamento dell'archivio storico cinematografico e fotografico, per il quale un modesto intervento straordinario di lire 500 milioni era già stato previsto con la legge n. 43 del 1982, viene istituito un fondo di intervento di 2 miliardi per la produzione e distribuzione di film di alto valore culturale e di documentari di interesse pubblico sulla base di un programma approvato preventivamente dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Infine, operando nell'ambito del fondo istituito dall'articolo 45 della legge n. 1213 del 1965, vengono potenziate con una ulteriore integrazione tutte le finalità promozionali ed incentivanti della qualificazione tecnica ed artistica del cinema in Italia.

Complessivamente, quindi, per il cinema, sono disposti interventi per 27.342 milioni, dei quali 20 miliardi per incentivi creditizi e 7 miliardi e 342 milioni per le istituzioni culturali pubbliche ed in parte per iniziative private a carattere associativo.

All'articolo 2 viene istituito un fondo di lire 11 miliardi e 500 milioni per la promozione all'estero dello spettacolo italiano. È questo un punto altamente qualificante del provvedimento che intende stimolare, ponendo a disposizione risorse finanziarie appena sufficienti, un programma promozionale di vasto respiro per la diffusione all'estero dell'immagine culturale, sociale ed infine imprenditoriale del nostro Paese.

Inoltre lo stesso articolo istituisce un apposito fondo per la stipula di una convenzione annuale con le Ferrovie dello Stato per la concessione di facilitazioni tariffarie per il trasporto di persone e merci per le esigenze delle attività dello spettacolo.

Trattasi di un istituto già operante da anni, ma frammentato nelle specifiche leggi di intervento per i vari settori dello spettacolo. La riconduzione della materia in un quadro unitario assolve a criteri di razionalità ed economicità della spesa.

L'articolo 3 apporta miglioramenti d'ordine tecnico, conferendo obiettività e razionalità agli interventi disposti dal presente

provvedimento, nonché dalla stessa legge 17 febbraio 1982, n. 43, la cui articolazione, sotto l'aspetto sostanziale, viene ovviamente conservata.

In particolare è prevista, nell'ambito dello stanziamento 1983, una accentuazione del sostegno pubblico a favore delle attività promozionali della cultura musicale nonché delle bande cittadine benemerite dello straordinario risveglio di interesse che in questi anni si è registrato a favore della musica nel tessuto sociale, anche il più periferico.

Per stimolare il piccolo esercizio ad una ripresa di progettualità imprenditoriale, viene contestualmente anticipata una ipotesi contenuta nel disegno di legge di riforma, volta ad aumentare a lire 15.000 l'attuale franchigia di imposta di lire 7.000.

Infine, in attesa di una più generale riforma della legge 18 marzo 1968, n. 337, recante « Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante », non più adeguata allo sviluppo ed alle esigenze attuali dei due settori, si provvede ad elevare da lire 1.500 a lire 2.500 milioni il fondo istituito con l'articolo 19 della predetta legge n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti degli impianti dello spettacolo viaggiante e circensi distrutti o danneggiati per eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria del provvedimento, indicata in lire 266.850.000.000, ivi compreso l'onere degli abbuoni di imposta valutati in 2 miliardi di lire.



**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1983, di lire 168.000 milioni, con esclusione dello stanziamento di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1980, n. 54, istituito per la preparazione di *tournees* all'estero.

In aggiunta allo stanziamento di cui al comma precedente, è disposto un contributo straordinario di lire 6.000 milioni, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per lire 1.500 milioni a favore del Teatro alla Scala e per il rimanente importo a favore di altri enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni straordinarie, con particolare riguardo per quelle all'aperto.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato, limitatamente all'esercizio finanziario 1983, di lire 24.000 milioni, con esclusione dell'attività all'estero.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, è aumentato, limitatamente all'esercizio 1983, di lire 25.858 milioni, con esclusione dell'attività all'estero.

All'Istituto nazionale del dramma antico, riconosciuto ente pubblico nazionale ai sen-

si della legge 20 marzo 1975, n. 70, è concesso sullo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, un contributo annuo non inferiore a lire 400 milioni, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, è aumentato di lire 650 milioni.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni, mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 2.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 3.140 milioni, di cui:

lire 500 milioni per le finalità previste alla lettera *g*), numero 2, del primo comma;

lire 300 milioni in aumento allo stanziamento di cui alla lettera *m*) del primo comma;

lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, per le finalità di cui alla lettera *i*) del primo comma;

lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 374, per le finalità di cui alla lettera *o*) del primo comma.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonchè per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale ».

Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 202 milioni.

Un contributo straordinario annuo di lire 2.000 milioni, limitatamente agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992, è concesso a favore del Centro sperimentale di cinematografia, per il potenziamento delle strutture immobiliari e tecniche dell'Ente e della Cineteca nazionale. Almeno il 50 per cento del contributo deve essere destinato alla ristampa di vecchi film, in dotazione alla Cineteca nazionale o acquisiti da privati, mediante trasferimento delle copie su supporto ininfiammabile.

All'Istituto Luce è concesso, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per:

*a*) la produzione e la diffusione in Italia e all'estero di film di particolari qualità artistiche e culturali;

*b*) la produzione e la diffusione, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico effettuati per conto dello Stato e degli enti pubblici nazionali e territoriali.

Il contributo di cui al precedente comma verrà annualmente assegnato ed erogato sulla base di un programma preventivamente approvato dal Ministero del turismo e dello

spettacolo. Almeno il 50 per cento dello stanziamento deve essere destinato alle finalità di cui alla lettera *b*). Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, il 50 per cento dello stanziamento, ferma restando la riserva per le finalità di cui alla lettera *b*), può essere utilizzato per il ripiano di situazioni debitorie al 31 dicembre 1981, connesse con il risanamento dell'archivio cinematografico e fotografico.

Le sovvenzioni, i contributi e i premi di cui agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno carattere forfettario.

#### Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, è istituito un fondo di lire 11.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati per attività dello spettacolo italiano all'estero, sentite le commissioni consultive per la musica, la prosa ed il cinema, previste dalla vigente legislazione.

Il fondo è così ripartito:

*a*) lire 8.000 milioni per le attività musicali all'estero, di cui almeno lire 2.500 milioni per il Teatro alla Scala e non oltre il 50 per cento dei residui 5.500 milioni per gli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;

*b*) lire 1.500 milioni per le attività teatrali di prosa all'estero;

*c*) lire 2.000 milioni per iniziative promozionali del cinema italiano all'estero.

È istituito un fondo di lire 500 milioni per la stipula di una convenzione annuale con le Ferrovie dello Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione della convenzione verrà ripartito in parti uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno delle attività musicali, di prosa, cinematografiche e dello spettacolo viaggiante e circense.

## Art. 3.

Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è ripartito tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sulla base della media delle due percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1981 per effetto dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146.

L'aumento di spesa di personale di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata, per l'esercizio finanziario 1983, non dovrà essere superiore al 13 per cento del costo del personale medesimo accertato per l'anno 1982, nel rispetto della normativa di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, concernente il blocco del personale di che trattasi nei limiti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.

Parimenti, non dovrà essere superiore al 13 per cento del costo accertato da ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata per l'esercizio finanziario 1982, l'aumento complessivo della spesa per gli allestimenti di opere liriche e balletti, nonchè dei concerti da realizzare nell'anno 1983, comprensiva dei costi relativi agli artisti impiegati con rapporto di lavoro autonomo.

Non meno del 20 per cento del costo dell'attività decentrata degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate dovrà essere assicurato da entrate diverse da quelle statali.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, lo stanziamento del fondo speciale previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge stessa, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.600 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, lettera *a*), della richiamata

legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 800 milioni.

Lo stanziamento di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo 2 è utilizzato per il sostegno di:

iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero, da realizzare nel quadro di rapporti internazionali;

iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate al fine di promuovere, sul piano culturale ed industriale, la diffusione della cinematografia nazionale all'estero;

iniziative volte a promuovere organismi che effettuino il controllo degli incassi sui mercati esteri e favoriscano e curino le vendite dei film nazionali.

Le somme annualmente non assegnate sul fondo di cui al precedente articolo 2, primo comma, istituito per il sostegno di iniziative di spettacolo all'estero, vanno in aumento delle disponibilità degli stanziamenti ordinari previsti per i rispettivi settori di attività in Italia.

Per le giornate di programmazione di spettacoli cinematografici in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso all'esercente un abbuono dell'imposta sugli spettacoli **sino alla concorrenza di lire 15.000.**

Con decreto del Ministro delle finanze, il limite di prezzo di cui al precedente comma può essere modificato sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e con legge 29 luglio 1980, n. 390, è ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni.

## Art. 4.

All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 2.000 milioni per gli abbuoni di imposta sugli spettacoli previsti all'ottavo comma dell'articolo 3, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.